

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3564

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 19 novembre 1966

Proroga con modificazioni della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante il territorio della Provincia di Gorizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, il Parlamento, conscio delle particolari necessità economiche della popolazione della provincia di Gorizia, prorogò al 31 dicembre 1966 le agevolazioni concesse con la precedente legge 1° dicembre 1948, n. 1438, la cui validità era limitata al 31 dicembre 1957.

L'ulteriore termine della efficacia della legge sta ormai per scadere; e pertanto si rende indispensabile prorogare ancora per qualche tempo le provvidenze che tanto hanno contribuito a sollevare quella zona dall'abbandono e dalla miseria.

Come è noto, la fine del secondo conflitto mondiale 1940-45 lasciò Gorizia nella angosciosa situazione di un territorio conteso. Rientrato finalmente alla madre Patria il 15 settembre 1947, il territorio della provincia isontina risultò gravemente mutilato; infatti:

- la circoscrizione territoriale ridotta da chilometri quadrati 2.720 a 215;
- i comuni diminuiti da 42 a 9;
- la superficie agraria e forestale ridotta da ettari 244.870 a 33.618;
- numerosi opifici, miniere, acquedotti, ecc. perduti;
- varie strade ed importanti tratti ferroviari rimasti nel territorio ceduto alla Jugoslavia;
- maestranze locali senza lavoro;
- 10.000 profughi circa, giunti dall'Istria, in condizioni di estremo bisogno.

E fu proprio in vista della grave situazione economica che nel 1948 con la legge n. 1438 venne deliberata la istituzione della « zona franca » intesa a sostenere le attività commerciali, l'artigianato e l'industria locale, nonché a creare nuove fonti di lavoro.

La legge istitutiva della zona franca nel territorio della provincia di Gorizia si rivelò provvidenziale; entrata in vigore nel gennaio 1949, fu un valido strumento per la ripresa economica, tanto che con successiva legge 11 dicembre 1957, n. 1226, il termine fu prorogato al 31 dicembre 1966 e vennero inoltre aumentati i contingenti di taluni prodotti ammessi alle agevolazioni tributarie.

Senza dubbio concreti benefici sono stati realizzati; ma Gorizia ha ancora bisogno per un ulteriore adeguato periodo di tempo delle provvidenze previste dalle citate leggi onde raggiungere un soddisfacente livello economico che ridoni serenità e fiducia alla operosa popolazione isontina.

Per alcuni prodotti anzi è necessario ridimensionare gli attuali contingenti annui che si sono rivelati notevolmente inferiori all'effettivo fabbisogno, e ciò in rapporto sia alle accresciute esigenze della popolazione e sia ai gravi danni che la recente disastrosa alluvione ha causato alle campagne, agli impianti industriali, all'attività commerciale ed a tutti gli altri settori della vita economica.

Le proposte agevolazioni non impegnano il bilancio dello Stato in quanto costituiscono

soltanto rinuncia a possibili entrate, rinuncia più che giustificata essendo interesse dello Stato italiano sostenere ed incoraggiare le attività economiche in una zona così delicata ed esposta alle influenze politiche.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, sottopongo al vostro esame la presente proposta di legge di ulteriore proroga, con modifiche,

delle provvidenze previste dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, fiducioso che essa otterrà la sollecita approvazione del Parlamento con quella solidarietà fraterna che la Nazione ha sempre dimostrato per le vitali necessità della eroica popolazione della provincia di Gorizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986 con le modifiche di cui al successivo articolo 2.

### ART. 2.

I contingenti annui, di generi ammessi al consumo della popolazione e alla lavorazione industriale nella zona franca di Gorizia, saranno determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle proposte del Consiglio comunale di Gorizia, sentita la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

### ART. 3.

Fino al 31 dicembre 1986 continueranno ad avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226.